Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 13 luglio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1481.**

Istituzione di una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « A. Volta », di Venezia-Mestre.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « A. Volta » di Venezia-Mestre, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;

Visto il regolamento del corso, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;
Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « A. Volta » di Venezia-Mestre, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso un corso serale speciale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico secondo il regolamento scolastico ed i programmi d'insegnamento annessi al presente decreto, limitatamente al quadriennio 1968-1972.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 4. — VALENTINI

Regolamento delle scuole serali per odontotecnici

Art. 1.

Presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Alessandro Volta » di Venezia-Mestre, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1883, è istituita una scuola serale speciale per odontotecnici, su autorizzazione del Ministero della sanità, di concerto con quello della pubblica istruzione, allo scopo di consentire a coloro che, sforniti del prescritto titolo di studio svolgono pratica professionale nel settore odontotecnico, di regolarizzare la loro posizione, con il conseguimento del diploma richiesto per il legale esercizio dell'attività professionale ai sensi e per gli effetti degli articoli 140 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Art. 2.

Detta scuola serale speciale ha carattere temporaneo; il funzionamento delle prime classi di ciascun corso di studi potrà essere attuato fino all'anno scolastico 1971-72.

Art. 3.

I corsi della scuola serale speciale per odontotecnici hanno una durata di tre anni.
Il profilo professionale, le prove di esame, il programma di studio e il quadro orario delle lezioni sono riportati in allegato e costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Il quadro orario delle lezioni, non può superare in nessun caso le 24 ore settimanali.
Le prove d'esame si svolgono contemporaneamente ed unitamente a quelle dei corsi normali, laddove essi esistono.

Art. 4.

Possono essere ammessi ai corsi coloro che:
al momento della iscrizione abbiano una età non inferiore ai 25 anni compiuti o da compiersi alla data del 31 dicembre, abbiano svolto pratica professionale per un periodo di almeno cinque anni, risultante da apposito atto rogato da notaio o da autorità equipollente;
siano in possesso di licenza di scuola media o di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola d'arte.
Coloro che sono provvisti della sola licenza di scuola elementare dovranno sostenere un esame di ammissione, consistente in una prova scritta ed una orale intesa ad accertare la cultura di base del candidato.

Art. 5.

Coloro che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dovranno presentare entro il termine che sarà di anno in anno indicato dalla presidenza, domanda in carta legale diretta al preside dell'istituto.
Nella domanda i candidati, oltre il cognome, il nome e il domicilio, devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità ed a pena di decadenza:
a) di essere cittadino italiano;
b) di avere sempre serbato buona condotta;
c) di non aver avuto o di non aver in corso precedenti penali;
d) di essere di sana costituzione fisica;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali.
La domanda di ammissione al corso deve essere corredata dei seguenti documenti in carta da bollo:
a) estratto dell'atto di nascita, o dichiarazione sostitutiva (art. 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15);
b) stato di famiglia;
c) fotografia firmata dall'interessato ed autenticata;
d) certificato degli studi compiuti;
e) atto pubblico rogato da notaio o da autorità equipollente contenente la dichiarazione circa l'attività professionale svolta.
L'amministrazione dell'istituto si riserva ogni diritto di indagine circa l'attività professionale svolta e dichiarata.
Sulle domande di ammissione decide il preside dell'istituto.

Art. 6.

Ogni corso non potrà ospitare più di 30 allievi per ciascun anno.
Il numero dei posti disponibili nel complesso delle prime classi autorizzato è di n. 50.
Qualora il numero degli aspiranti a frequentare il corso dovesse superare il numero dei posti disponibili il preside dell'istituto procederà ad una graduatoria sulla base dei seguenti elementi:
a) età: sarà data la precedenza ai più anziani;
b) stato di famiglia: a parità di età sarà data la precedenza a chi ha un carico familiare maggiore;
c) a parità di entrambe le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sarà data la precedenza a chi ha un titolo di studio comparativamente superiore.

Art. 7.

Gli aspiranti ammessi a frequentare il corso saranno invitati a presentare, entro il termine che sarà indicato dalla presidenza dell'istituto i seguenti documenti in carta da bollo:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziario;
4) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica.

Art. 8.

La frequenza al corso è obbligatoria.
Gli allievi che durante l'anno scolastico siano risultati assenti per più di un quarto delle lezioni, globalmente considerando tutte le ore di lezione svolte, anche se le assenze risultassero regolarmente giustificate, sono esclusi dalla promozione per scrutinio finale e dalla sessione di esame di qualifica.

Art. 9.

Le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono le stesse stabilite per legge per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto potrà richiedere il versamento di un contributo di laboratorio nella misura annua che riterrà più opportuna, che non superi le lire 30.000 annue.

Art. 10.

Gli allievi che non otterranno il passaggio al secondo anno e quelli che saranno riprovati agli esami finali, dovranno ripetere l'anno.

Non possono proseguire il corso gli allievi non ammessi o riprovati per due volte consecutive.

Art. 11.

La commissione esaminatrice per gli esami finali è composta da:

a) il capo dell'istituto, presidente;

b) il direttore della sezione odontotecnici;

c) gli insegnanti e gli insegnanti tecnico-pratici del corso;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un medico specialista in odontoiatria e un odontotecnico nominati dal consiglio di amministrazione dell'istituto su proposta del preside.

Art. 12.

Per quanto altro non previsto dal regolamento presente, valgono le disposizioni contenute nel regolamento del corso normale, nonchè le norme di legge vigenti in materia di istruzione professionale e di arti ausiliarie sanitarie.

Venezia-Mestre, addì 10 novembre 1970

Il preside: LEVIS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

CORSO SERALE SPECIALE TRIENNALE PER ODONTOTECNICI

PROFILO PROFESSIONALE

L'odontotecnico costruisce su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici specialisti in odontoiatria, apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali in uso nell'arte odontotecnica.

PROVE DI ESAME

A) *Prova pratica*:

Esecuzione di uno o più lavori scelti dalla commissione esaminatrice fra quelli sottoindicati:

1) montaggio e modellazione di una dentiera completa o parziale su articolatore semplice o anatomico;

2) progettazione ed esecuzione completa, su modello di gesso, di un apparecchio scheletrato;

3) modellazione in cera di elementi vari e di elementi di ponte;

4) costruzione di un apparecchio parziale con ganci di autore;

5) costruzione di un apparecchio parziale ammortizzato con impiego di ammortizzatori, snodi, frizioni e cerniere;

6) costruzione, su modello di gesso appositamente preparato, di una protesi fissa singola per proiezione e ricostruzione di elementi dentari (corona stampata e a due tempi, corona fusa parziale e totale, corona Richmond, corona ed intarsio in porcellana, corona a faccetta, ecc.);

7) costruzione di una protesi di fissazione;

8) costruzione di un apparecchio ortodontico elementare.

Criteri di valutazione:

se il lavoro raggiunge l'equilibrio biologico, cinematico, meccanico, estetico, viene valutato con punti dal 9 al 10;

se raggiunge l'equilibrio biologico, cinematico, meccanico, viene valutato con punti da 7 a 8,9;

se raggiunge l'equilibrio biologico, meccanico, viene valutato con punti da 6 a 6,9;

se risulta incompleto o comunque inutilizzabile, viene considerato insufficiente.

B) *Prova orale*:

Il candidato deve dimostrare adeguata conoscenza della tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili e speciali, delle resine, delle porcellane e il loro comportamento nel tempo e con l'uso nonchè la tecnologia di tutti i materiali ausiliari occorrenti alla corretta lavorazione delle protesi dentarie.

Deve dimostrare di conoscere gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento di un moderno laboratorio odontotecnico.

Deve conoscere i requisiti biologici, igienici, funzionali, meccanici, cinematici, estetici e fonetici propri delle moderne protesi dentarie.

Deve saper impostare in modo organico, completo e razionale il piano di lavoro tecnico ed economico per la costruzione di qualsiasi tipo di protesi.

Il candidato deve inoltre conoscere, sia pure sommariamente, la struttura e la funzione dei principali apparati del corpo umano ed in particolare l'anatomia della bocca, la sua fisiologia e le principali anomalie.

Il candidato deve, infine, conoscere le norme fondamentali sulla legislazione sociale, sui rapporti di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e quelle che regolano le attività delle arti ausiliarie sanitarie e deve saper effettuare il preventivo e il consuntivo di spesa e compilare la relativa fatturazione.

QUADRO ORARIO DI INSEGNAMENTO

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Ore settimanali		
	classe 1ª	classe 2ª	classe 3ª
Cultura generale ed educazione civica	3	2	2
Matematica	3	—	—
Fisica	3	2	—
Chimica	—	2	2
Tecnica professionale	15	8	9
Esercitazioni pratiche	—	10	10
Economia aziendale	—	—	1
	24	24	24

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

MATEMATICA

A) *Aritmetica*:

Calcolo con numeri interi, decimali e frazionari - numeri complessi: operazioni e trasformazioni su di essi - sistema metrico decimale - sistema di misura del tempo e degli angoli - sistemi di misure anglosassoni - tabella di conversione - cenno sugli strumenti di misura - estrazione di radice quadrata - cenno sulla radice cubica - rapporti e proporzioni - grandezze direttamente e inversamente proporzionali: regola del tre semplice con applicazioni alla preparazione di ricette; regole di ripartizione proporzionale e di alligazione diretta e inversa con applicazioni ai problemi su titoli e carature di leghe auree - pesi specifici e applicazioni relative - numeri relativi e operazioni su di essi - cenno sui monomi e sul calcolo letterale - proprietà delle uguaglianze e risoluzione di semplici equazioni numeriche e letterali, limitatamente alla risoluzione e all'uso di formule utili di geometria, fisica e tecnologia - tabelle e diagrammi e loro uso.

B) *Geometria*:

Enti geometrici fondamentali - linee piane - rette - segmenti e angoli - posizioni di rette nel piano: ortogonalità e parallelismo - proprietà delle principali figure piane - triangoli, quadrilateri, poligoni regolari e cerchio - uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane - misura delle principali figure piane e relative formule - teorema di Pitagora e applicazioni - posizioni reciproche di rette e piani nello spazio - proprietà delle principali figure solide: prismi, piramidi, cilindri, coni e sfere - misure delle principali figure solide e relative formule - semplici applicazioni geometriche a questioni di parallelometria e articolazione.

FISICA

A) *Termologia*:

Cenni sulla costituzione fisica della materia - proprietà dei corpi con particolare riguardo a quelle interessanti l'elasticità e la resistenza dei materiali - calore e sua propagazione - temperatura e sua misura - termometri e scale termometriche: loro conversione - quantità di calore e calorimetri - calori specifici e capacità termica - cenni sulla conduzione termica - dilatazione termica e applicazioni - cambiamenti di stato con particolare riguardo alla fusione e alla solidificazione - applicazioni al ramo.

B) *Meccanica*:

Statica: forza e suoi elementi - cenno sui vettori - equilibrio delle forze - vari casi di composizione e scomposizione delle forze - coppie - equilibrio dei corpi vincolati - momenti - baricentri - macchine semplici limitatamente alla leva e al piano inclinato - applicazioni alla statica mandibolare.

Cinematica: concetti fondamentali di traiettoria, velocità, accelerazione - moto rettilineo uniforme - circolare uniforme, e uniformemente vario - cenno sulle curve polari fisse e mobili - applicazioni alla cinematica mandibolare.

Dinamica: i tre principi della dinamica - forza centripeta e forza centrifuga: applicazioni - lavoro, energia, potenza e loro misura - principio della conservazione dell'energia: equivalenza fra energia meccanica ed energia termica.

Meccanica dei fluidi: concetto di pressione - principi di Pascal e di Archimede e relative applicazioni - pressione atmosferica - applicazioni: barometri, manometri, pompe.

C) *Ottica*:

Luce e concetti elementari sulla riflessione, rifrazione, diffusione, dispersione, fluorescenza - colori - proprietà ottiche dei materiali dentari - microscopio.

D) *Elettrologia*:

La corrente elettrica e il circuito elettrico - resistenze e reostati - legge di Ohm - energia e potenza della corrente - effetto termico ed applicazioni ad apparecchi di riscaldamento e di illuminazione - arco voltaico - effetto chimico: dissociazione elettrolitica ed elettrolisi - applicazioni: galvanoplastica e galvanostegia; pile ed accumulatori - cenni di magnetismo ed elettromagnetismo - elettrocalamite e strumenti di misura - induzione elettromagnetica - correnti alternate - dinamo, alternatori e motori elettrici - trasformatori - cenno sulla scarica attraverso i gas.

CHIMICA

A) *Chimica generale e inorganica*:

Cenni sulla costituzione chimica della materia: miscugli, composti, elementi - molecole ed atomi - simboli e formule - valenza - reazioni chimiche - le leggi delle combinazioni chimiche - cenni sulla teoria elettronica e sulla dissociazione elettrolitica - nomenclatura chimica: metalli e metalloidi, ossidi, anidridi, basi, acidi e sali e loro proprietà - cenni di mineralogia - i principali metalloidi e loro derivati di interesse odontotecnico - acqua, idrogeno, ossigeno e ossidazione, alogeni: cloro, fluoro, acido cloridrico e cloruri - zolfo e suoi composti, specie acido solforico e gesso - aria e sua azione chimica - azoto e acido nitrico - acqua regia - cenni sulla azione chimica dei decappanti e dei fondenti fosforo, fosfati e loro reazioni con i cementi dentari - silicio - silicati e loro relazione con le porcellane e i materiali refrattari - carbonio e suoi composti inorganici.

Metalli di interesse odontotecnico dal punto di vista chimico con cenni sui minerali che li contengono e sui metodi di estrazione - metalli in lega per odontoiatria - cenni sull'affinazione dei preziosi e sulla loro estrazione dalle leghe.

B) *Chimica organica*:

Carbonio e sue proprietà - struttura chimica dei composti organici - composti aciclici e ciclici - classificazione dei composti organici - composti di particolare interesse nel ramo: idrocarburi; acetilene; petroli - gas illuminante - benzene - caucciù ordinari e dentari - cenni sugli alcooli, le aldeidi e gli acidi organici - cere - idrati di carbonio: cellulosa e celluloide - cenni sulla polimerizzazione e sulle resine sintetiche.

TECNICA PROFESSIONALE

Tecnologia professionale:

Proprietà generali dei corpi: tecnologiche, meccaniche e d'uso, fisiche e chimiche - modelli e impronte - materiali plastici e plasticità irreversibile - materiali plastici e plasticità reversibile - materiali sintetici per impronta - cenni di metallografia - confezione delle leghe - struttura delle leghe - proprietà generali delle leghe - esame macrografico e microscopico - equilibrio delle leghe - analisi tecniche e diagrammi di stato - esame di particolari diagrammi di equilibrio di leghe protesiche, leghe eutettifere, soluzioni solide - relazioni fra la microstruttura e le proprietà generali delle leghe - materiali metallici per la confezione delle protesi: leghe d'oro da lavoro, acciai e stelliti - materiali metallici ausiliari, amalgame, leghe da stampaggio, leghe tecniche - metallotecnica: lavorazione a freddo - lavorazione a caldo - caucciù - resine - porcellane.

Comportamento dei materiali protesici nel tempo e con l'uso - correzione dei materiali metallici nella bocca - alterazioni delle materie plastiche - caratteristiche elastiche dei materiali odontotecnici - apparecchiature per fusioni di previsione in leghe nobili - apparecchi per galvanoplastica e lavori isodromici - forni per porcellane - studio sulla esecuzione e indirizzo tecnico per la confezione della protesi sociale e di classe.

Laboratorio tecnologico:

L'ambiente di lavoro - strumenti e apparecchiature elementari: nomenclatura e norme pratiche per il loro corretto uso - strumenti di misura e loro uso - semplici problemi di tracciatura nel piano e nello spazio - esercitazioni semplici varie - descrizione delle apparecchiature di lavoro e norme pratiche per l'uso - impianti fissi di laboratorio - le sorgenti di calore - apparecchiature speciali da laboratorio - articolatori registrabili - parallelometri - impianti per la lavorazione di acciai e stelliti.

Studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi fisse di ricostruzione di elementi singoli - studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi mobili.

ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA, BIOMECCANICA E PROTESI APPLICATA

Biologia umana:

La cellula e le sue proprietà - tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso - sangue - sistema scheletrico, articolare, muscolare e nervoso - organi dei sensi - cenni sulla morfologia e funzione dei principali organi e apparati del corpo umano: apparato respiratorio, circolatorio, digerente ed urinario.

Anatomia dell'apparato masticatorio:

Ossa mascellari e volta palatina - articolazione temporo-mandibolare: struttura e funzione - muscoli masticatori e loro antagonisti - movimenti della mandibola - cavità orale - embiologia dei denti - morfologia dei denti - struttura del dente e del paradentio - formula dentaria - dentizione decidua e permanente - arcate dentarie - occlusione - modificazioni che sopravvengono in seguito alla perdita di uno o più denti.

IGIENE

Concetto di salute e di malattia - cause esterne di malattia - batteri e malattie batteriche - igiene personale e del vestiario - igiene dell'ambiente di vita e di lavoro.

BIOMECCANICA E PROTESI APPLICATA

Sollecitazioni meccaniche dei denti: carichi verticali e trasversali - relazioni intermascellari - modificazioni dell'apparato masticatorio in seguito all'invecchiamento: eruzione passiva, migrazione, inclinazione, perdita dei denti - alterazione dei rapporti articolari e cranio - mandibolari conseguenti all'invecchiamento - cenni sulla patologia del dente e del paradentio in rapporto alle sollecitazioni meccaniche dei denti - occlusione traumatica - anatomia della bocca edentula - classificazione delle arcate dentarie e parzialmente edentule - concetti generali sulla protesi dentaria - elementi costitutivi e caratteristiche generali degli apparecchi di protesi - funzioni della protesi dentaria: funzione estetica, fonetica, integrazione della capacità masticatoria - requisiti igienici della protesi - riequilibrio delle arcate dentali - classificazione biologica degli apparecchi protesici - direttive per la costruzione dei diversi tipi di protesi - esecuzione dei diversi tipi di protesi su progettazione del medico odontoiatra.

Classificazione biologica degli apparecchi protesici:

Protesi chirurgica - protesi ortodontica - protesi di ricostruzione: intarsi, corone parziali, corone totali con e senza spalla, denti a perno - protesi di sostituzione: totale; parziale; removibile ad appoggio mucoso, paradontale, misto; fissa - protesi di fissazione - impianti.

MODELLAZIONE E DISEGNO

Modellazione:

Lezioni introduttive riguardanti l'anatomia e la morfologia di ciascun dente.

Modellazione in cera dei denti singoli nella scala 2:1 - modellazione in gesso dei denti singoli nella scala 2:1 - modellazione in gesso dei denti singoli nella scala 1:1.

Ricostruzione in cera di arcate parzialmente e totalmente edentule in occlusione centrica - ricostruzione in cera di elementi singoli parzialmente distrutti.

Disegno:

Rassegna dei principali problemi di disegno geometrico dalle linee fino alle sezioni coniche - proiezioni ortogonali espresse nella maniera più semplice, dalla proiezione del punto sui tre piani principali alla rappresentazione di oggetti per ribaltamenti successivi - i denti - rappresentazione di arcate a semplice scopo dimostrativo della disposizione dei denti distinti per gruppi - appunti e figure dimostrative - disegno dei 32 denti nelle cinque superfici - disegno di semplici apparecchi di protesi fissa e mobile - disegno di singoli elementi dentari ricostruiti e di arcate parzialmente e totalmente edentule ricostruite con protesi di vario tipo e materiale avente lo scopo di illustrare le relazioni tecniche sviluppate durante le lezioni di tecnologia.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Esercitazioni di tracciatura e squadratura di blocchetti di gesso e formatura di figure geometriche con piccoli incastri - colatura di modelli in diversi materiali da impronta - esercizi di piegatura di fili di vario diametro - piccoli esercizi di limatura - esercizi di contorno su lastra di ottone da mm. 0,30 - modellazione in cera della serie di 16 denti - esercizi di modellazione in cera di denti su modelli parzialmente edentuli.

Lavorazione a freddo dei metalli e confezione di corone stampate - esercitazioni di saldatura dei metalli a fiamma ed elettricamente - esercizio di fusione dei metalli a fiamma ed elettricamente - modellazione in cera su modelli parzialmente edentuli - lavorazione delle materie plastiche - stampaggio di corone metalliche - esercitazione di ancoraggi cementati - protesi fissa: ponti igienici, estetici, funzionali - protesi mobile in materiali plastici - protesi mobile semplice in metallo - confezioni di corone in resina - montaggio di apparecchi completi finiti in materia plastica - protesi parziale scheletrica - perfezionamento fino alla autonomia del lavoro - lavori per l'ambulatorio e l'archivio della scuola - somuzioni protesiche particolari (protesi ammortizzata, isodromia, porcellana, ecc.) - protesi ortodontica.

ECONOMIA AZIENDALE

Calcoli percentuali - interesse e sconto - cenni sulla compravendita: modalità, pagamento, fattura - la cambiale e gli altri titoli di credito affini - azienda odontotecnica e sua amministrazione - inventario - preventivi - concetto di spese generali e particolari - tenuta della contabilità - scritture computistiche in partita semplice - registri indispensabili per le piccole aziende - tributi e assicurazioni sociali.

Il preside: LEVIS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1971, n. **446**.

Modificazioni allo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14 — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia della critica d'arte;
Storia del teatro e dello spettacolo.

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Storia della critica d'arte;
Storia del teatro e dello spettacolo.

Art. 28 (già 26). — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai fini della propedeuticità degli esami di diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

Non si può essere ammessi a sostenere gli esami di:	se non si è superato lo esame di:
Diritto amministrativo	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto commerciale	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto del lavoro	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto della navigazione	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto internazionale	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico;
Economia e politica agraria	Economia politica I e II;
Economia politica II	Economia politica I; Matematica generale;
Matematica finanziaria I	Matematica generale;
Matematica finanziaria II	Matematica finanziaria I;
Politica economica e finanziaria	Statistica I - Economia politica I;

Ragioneria generale ed applicata II	Ragioneria generale ed applicata I;
Scienza delle finanze e diritto finanziario	Economia politica I e II;
Statistica II	Statistica I;
Tecnica bancaria e professionale	Ragioneria generale ed applicata I e II;
Tecnica industriale e commerciale	Merceologia - Ragioneria generale applicata I e II ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, add 3 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 12. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1971.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della P/C « Sprugola ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto che la P/C « Sprugola », acquistata dalla Regia marina l'11 aprile 1916 dal comune di La Spezia, è stata iscritta nel quadro del naviglio militare con regio decreto del 9 febbraio 1917 conservando l'originario nominativo di « Sprugola » e la stessa classifica di « Cisterna per acqua »;

Considerato lo stato attuale dell'unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4715 del 9 marzo 1971 del Consiglio superiore delle forze armate Sezione marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La P/C « Sprugola », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° aprile 1971

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1971

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 290

(6203)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1971.

Cessazione dell'efficacia delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie, agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1964, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie mensili agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori per il personale retribuito a percentuale, dipendente dalle aziende alberghiere, pensioni, locande, ristoranti ed esercizi pubblici della provincia di Rovigo;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1970;

Considerato che le organizzazioni sindacali interessate hanno concordemente stabilito di abolire, con effetto dal 1° gennaio 1967 il sistema del riferimento alle retribuzioni medie ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle sole aziende alberghiere, pensioni e locande della provincia di Rovigo.

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari ed in conformità del parere espresso dal comitato stesso;

Decreta:

A modifica dell'art. 1 del decreto ministeriale 17 ottobre 1970, la determinazione delle retribuzioni medie mensili agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori per il personale retribuito a percentuale dipendente dalle aziende alberghiere, pensioni e locande, ristoranti ed esercizi pubblici della provincia di Rovigo cessa di avere efficacia, per quanto riguarda il personale dipendente dalle sole aziende alberghiere, pensioni e locande, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° gennaio 1967.

Roma, addì 3 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6153)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1971.

Guida dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato nei casi previsti dal primo comma dell'art. 124 del codice della strada.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 124, primo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che stabilisce che agli autobus, agli autotreni, agli autoarticolati ed agli autosnodati devono essere sempre adibiti due conducenti che possano avvicendarsi nella guida;

Visto il quarto comma del suddetto art. 124 che stabilisce che sono esclusi dalle disposizioni dei precedenti commi gli autobus adibiti ad autolinee urbane e gli altri autoveicoli nei casi in cui sia riconosciuto opportuno dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Tenuto conto che l'art. 94 del suddetto testo unico non prevede l'esclusione dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato dalla disciplina prevista nel suindicato art. 124;

Considerato che in base al disposto di cui all'art. 6 del regolamento della Comunità economica europea n. 543 del 25 marzo 1969, non applicabile ai veicoli delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, il conducente deve essere accompagnato da un altro conducente fin dall'inizio del viaggio o essere sostituito da un altro conducente a partire dal 450° km. solo se il trasporto è effettuato da un autoveicolo con rimorchio e se la distanza da percorrere fra due periodi consecutivi di riposo giornaliero supera i 450 km.;

Tenuto conto che la normativa in vigore per la circolazione dei veicoli delle Forze armate già prevede particolari garanzie per la sicurezza e l'efficienza del personale di condotta e che la percorrenza normale dei suddetti autoveicoli è ampiamente inferiore a quella prevista dal regolamento C.E.E. sopraindicato;

Ritenuta l'opportunità di estendere le nuove disposizioni comunitarie sull'obbligo della guida con due conducenti anche ai veicoli delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato;

Decreta:

La guida dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nei casi previsti dall'art. 124, comma primo, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, può essere affidata ad un solo conducente quando la distanza da percorrere fra due periodi consecutivi di riposo giornaliero non superi i 450 km.

Per l'inosservanza delle presenti disposizioni è applicabile la sanzione prevista dal comma quinto del precitato art. 124 del testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

(6264)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di via Latina, viale Metronio, via Druso, sita nel comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 giugno 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa tra via Latina, viale Metronio, via Druso, sita nell'ambito del territorio comunale di Roma;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Roma;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona compresa tra via Latina e viale Metronio ha notevole interesse pubblico perchè racchiude Porta Latina, il magnifico parco degli Scipioni e ville con notevolissime alberature il tutto formante un complesso di cose immobili aventi un notevolissimo valore estetico e tradizionale;

Visto inoltre che tale complesso forma, anche quadri naturali di pittoresca bellezza. Rilevato inoltre che esistono punti di visuale pubblici, dai quali può godersi il predetto complesso;

Decreta:

La zona compresa tra via Latina, viale Metronio, via Druso, sita nel territorio del comune di Roma, ha note-

vole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: da via di Porta Latina, Porta Latina, viale Metronio, piazza di Porta Metronia, via Druso, piazzale Numa Pompilio fino a via Porta Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 giugno 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Oggi, 11 giugno 1966, presso la soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio, 152, Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) ROMA - Zona compresa tra via Latina, viale Metronio, via Druso - Vincolo d'insieme.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona dell'abitato di Roma delimitata da via di Porta Latina, Porta Latina, viale Metronio, piazza di Porta Metronia, via Druso, piazzale Numa Pompilio fino a via Porta Latina.

(*Omissis*).

(6179)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nobili, con sede in Rieti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Nobili, con sede in Rieti, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nobili, con sede in Rieti.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 aprile 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6414)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, approvato con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968 e modificato con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 16 novembre 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, in conformità al seguente testo:

Art. 49, comma primo, lettera *a*): « Mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 40: complessivamente 14 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;

Art. 49, comma primo, lettera *c*): « Partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;

Art. 49, comma primo, lettera *d*): « Somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6190)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), approvato con decreto ministeriale in data 17 novembre 1967 e modificato con decreti ministeriali in data 17 giugno 1969 e 30 dicembre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 12 marzo 1971 e dalla assemblea dei soci della Cassa stessa in data 27 marzo 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 23, comma primo, dello statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), in conformità al seguente testo:

« Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio, e del direttore generale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6191)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Autorizzazione alla Banca cooperativa di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bologna, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Molinella e Sasso Marconi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n 1760 e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 12 maggio 1949 e 16 aprile 1963, con i quali la Banca cooperativa di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bologna, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Bologna, Budrio, Crevalcore e Zola Predosa, in provincia di Bologna;

Vista la domanda presentata dalla stessa banca;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca cooperativa di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bologna, con i propri decreti 12 maggio 1949 e 16 aprile 1963, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Molinella e Sasso Marconi, in provincia di Bologna.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cooperativa di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6189)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore tessile operanti nella provincia di Novara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile operanti nella provincia di Novara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6441)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1971.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), approvato con decreto ministeriale del 9 marzo 1949, modificato con decreti ministeriali del 13 luglio 1953 e del 3 dicembre 1955;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 1962 con il quale il comm. Giulio Bartolini venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. Giulio Bartolini è confermato presidente della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6343)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XI MAC 71 - Mostra internazionale di apparecchiature chimiche », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XI MAC 71 Mostra internazionale di apparecchiature chimiche », che avrà luogo a Milano dal 14 al 20 ottobre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 giugno 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(6174)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « SITPEL Salone italiano della pelletteria », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « SITPEL Salone italiano della pelletteria », che avrà luogo a Napoli dal 18 al 21 settembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 giugno 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(6171)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « I Fiera agricola dell'arco alpino », in Bolzano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « I Fiera agricola dell'arco alpino », che avrà luogo a Bolzano dal 22 al 25 ottobre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 giugno 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(6175)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I SICAT - Salone italiano della cartoleria ed articoli tecnici », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I SICAT - Salone italiano della cartoleria ed articoli tecnici », che avrà luogo a Napoli dal 2 al 10 ottobre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 giugno 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(6173)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1971.

Nomine degli esperti nel consiglio di amministrazione di alcune casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e, in particolare, l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Visti i propri decreti in data 27 febbraio 1971 e 6 marzo 1971, con cui si è provveduto alla nomina dell'esperto in seno al consiglio di amministrazione delle Casse mutue di malattia per gli artigiani delle provincie di Caltanissetta, Trento, Pordenone;

Vista la lettera n. 8148 del 21 maggio 1971, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani ha comunicato che gli esperti nominati nei consigli di amministrazione delle Casse mutue sopramenzionate hanno declinato l'incarico ed ha fornito le prescritte designazioni per le nuove nomine;

Decreta:

Per ciascuna delle sottoelencate Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani è nominato, in seno al consiglio di amministrazione, il membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nella persona di seguito indicata per ciascuna di esse:

Cassa mutua provinciale di Caltanissetta:

Spataro avv. Enzo.

Cassa mutua provinciale di Pordenone:

Fabris rag. Gualtiero.

Cassa mutua provinciale di Trento:

Andratta dott. Alberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1971

Il Ministro: DONAT CATTIN

(6358)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1971.

Schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 20 maggio 1900 col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Potenza;

Visti i regi decreti 18 agosto 1911; 22 novembre 1914; 22 dicembre 1938, con i quali furono approvati, rispettivamente, il primo, il secondo e il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1966, n. 397, con il quale sono stati approvati il quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia sopraindicata;

Visto lo schema del sesto elenco suppletivo concernente l'iscrizione tra le acque pubbliche di altre sorgenti e corsi d'acqua scorrenti in territorio della provincia di Potenza, non compresi nei precedenti elenchi;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Potenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 giugno 1971

p. *Il Ministro*: ZANNIER

Schema del sesto elenco delle acque pubbliche della provincia di Potenza

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Vallone Oscuro o Scuro	Agri	Marsiconuovo	Dallo sbocco alla sorgente Amoroso. Per un tratto figura già al n. 294 dell'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Potenza.
2	Sorgente Scuro o Amoroso	Vallone Oscuro	Id.	Dallo sbocco all'origine.
3	Vallone Oscuriello o Chiasciumara: inf. n. 1	Id.	Id.	Dallo sbocco alla confluenza del Vallone Cupolo col Vallone Corritiello. Per un tratto figura già al n. 295 dell'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Potenza.
4	Sorgente Chiasciumara e Capo Valia	Vallone Chiasciumara	Id.	Dallo sbocco all'origine.
5	Sorgente Sorgituro I	Id.	Id.	Id.
6	Sorgente Bassa o Sorgituro II	Id.	Id.	Id.
7	Vallone Pisciolo: inf. n. 3	Id.	Id.	Dallo sbocco per km. 1 verso monte.
8	Sorgente Vanzi	Vallone Pisciolo	Id.	Dallo sbocco all'origine.
9	Sorgente Curvino	Agri	Id.	Id.
10	Rio Ontavo	Mar Tirreno	Maratea	Id.
11	Sorgente Ontavo	Rio Ontavo	Id.	Id.
12	Sorgente Peschiera	Id.	Id.	Id.
13	Canale Lino: inf. n. 72	Fiumicello di Maratea	Id.	Id.
14	Fosso Servie	Mercure	Rotonda	Dallo sbocco per km. 1 verso monte.
15	Sorgente Servie	Fosso Servie	Id.	Dallo sbocco all'origine.
16	Vallone dell'Imperatore: inf. n. 631	La Levata	Atella	Id.
17	Sorgente Basso Imperatore o Fortunato	Vallone dell'Imperatore	Id.	Id.
18	Fosso della Sciffra	Basento	Pignola Abriola	Id.

Roma, addì 22 giugno 1971

Visto, p. *Il Ministro*: ZANNIER

(6177)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1971.

Modifica del decreto ministeriale 22 gennaio 1969 concernente l'iscrizione di varietà di barbabietole da zucchero nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1969, con il quale sono state iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, n. 12 varietà di barbabietole da zucchero;

Considerato che, tra le varietà di barbabietole da zucchero iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente ai numeri 8 e 9 dell'articolo unico, le varietà « Cesena P » e « Cesena N », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Società italiana per l'industria degli zuccheri - Genova - Centro seme di Cesena (Forlì);

Vista la lettera n. 15513 in data 27 maggio 1971, con la quale la società stessa ha chiesto che i nomi delle predette varietà di barbabietole da zucchero vengano modificate in « Cesena Macropluri » e « Cesena Antepluri »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 22 gennaio 1969;

Decreta:

I nomi delle varietà di barbabietole da zucchero, di cui ai numeri 8) e 9) dell'articolo unico del decreto ministeriale 22 gennaio 1969, vengono modificati come segue:

8) da « Cesena P » in « Cesena Macropluri »;
9) da « Cesena N » in « Cesena Antepluri ».

Roma, addì 22 giugno 1971

p. *Il Ministro*: SILVESTRI

(6232)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « 3° Salone internazionale delle attività zootecniche - Eurocarne », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « 3° Salone internazionale delle attività zootecniche - Eurocarne », che avrà luogo a Verona dal 6 al 10 ottobre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 giugno 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(6201)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento - SIMEI », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento - SIMEI », che avrà luogo a Milano dal 20 al 28 novembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 giugno 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(6202)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.

Costituzione della commissione regionale per l'artigianato della Liguria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), l'8 giugno 1971, presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della commissione regionale per l'artigianato della Liguria;

Decreta:

La commissione regionale per l'artigianato della Liguria è composta per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto,

dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato di Imperia, La Spezia, Genova, Savona;

dal dott. Andrea Merello, in rappresentanza dello Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori Giovanni Bottini, Aldo Marangoni, Angelo Riparbelli, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori avv. Giorgio Buglioni e dott. Cesare Levreri, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1971

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(6374)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di trentasei strade comunali in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 9552/70 in data 7 marzo 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Udine ha deliberato di chiedere la classificazione a provinciali di trentasette strade comunali;

Visto il voto n. 304 in data 23 marzo 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunciato favorevolmente per trentasei di tali strade, con esclusione della strada « dei Laghi di Fusine »;

Ritenuto, pertanto, che le seguenti trentasei strade, possono essere classificate provinciali a termini dello art. 5 della citata legge n. 126:

1) di Colza: dall'innesto della strada statale n. 52 « Carnica » ad Enemonzo, per Colza, all'innesto della strada provinciale di Enemonzo presso Raveo, estesa km. 3+100;

2) di Ravascletto: dall'innesto strada statale n. 465 della forcella del Lavardêt e di valle San Canciano allo innesto dell'abitato di Ravascletto, estesa km. 0+750;

3) di Paradiso: dall'innesto strada statale n. 353 della bassa Friulana, per Paradiso, all'innesto strada provinciale del Torsa nel centro abitato di Torsa, estesa km. 3+800;

4) del Natisone *bis*: dall'innesto strada statale numero 356 di Cividale nel centro abitato di Cividale del Friuli, Borgo Ponte, all'innesto strada provinciale di Ipplis, estesa km. 5+300;

5) di Purgessimo: dall'innesto strada statale n. 356 di Cividale nel centro abitato di Cividale del Friuli (Borgo Ponte) per Carraria, all'innesto strada provinciale della val Erbezzo, presso ponte San Quirino, estesa km. 4+400;

6) di Felettis: dall'innesto strada statale n. 353 di Grado presso Palmanova, per Felettis, all'innesto strada provinciale di Gonars al quadrivio con la strada 5.252 di Palmanova, estesa km. 4+900;

7) di San Lorenzo: dall'innesto strada statale numero 352 di Grado, per ponte di Tiel, fino all'innesto strada provinciale del Fossalon a San Lorenzo, estesa km. 3+150;

8) di Cadorlina: dall'innesto strada statale n. 14 della Venezia Giulia, a Papariano, per Beliconda-Cadorlina, al confine di provincia verso Isola Morosini, estesa km. 4+430;

9) di Belgrado: dall'innesto strada provinciale di Camino per Bugnins-Straccis-Belgrado, all'innesto strada statale « del Varmo » a Varmo, estesa km. 7+850;

10) di Bicinicco: da Udine (bivio S. Pietro), per Lumignacco-Risano-Tissano-Bicinicco-Felettis-Catagnano all'innesto strada provinciale « Maranense », estesa chilometri 19+300;

11) del ponte di Madrisio: dal ponte di Madrisio, sul fiume Tagliamento, all'innesto strada provinciale « di Barbariga », estesa km. 3+500;

12) dei prati di San Martino: dall'innesto strada statale n. 54 « del Friuli » all'innesto strada provinciale « di Prepotto », estesa km. 1+220;

13) di Rivolto: dall'innesto strada provinciale « Ungarica » a Lonca, per Rivolto, all'innesto strada provinciale « Ungarica » a « Rivolto », estesa km. 3+750;

14) di San Pelagio: dall'innesto strada provinciale « dei Castelli » a Tricesimo, all'innesto strada provinciale « del Cornappo », estesa km. 2+180;

15) di Basiliano: dall'innesto strada statale n. 13 « Pontebbana » a Santa Caterina, per Bressa-Basiliano-Villaorba-Beano, all'innesto strada provinciale « del Varmo », a Goricizza, estesa km. 19+870;

16) di Caporiacco: dall'innesto strada provinciale « del Medio Friuli » a Fagagna, all'innesto strada turistica « di Caporiacco » a Caporiacco, estesa km. 3+290;

17) di Nogaredo: dall'innesto strada provinciale « di Coseano » a Coseano, per Nogaredo, di Corno, all'innesto strada provinciale di Flaibano a Barazzetto, estesa km. 4+200;

18) di Ziracco: dall'innesto strada provinciale « di Griens del Torre », per Ziracco, all'innesto strada provinciale « di Moimacco », nell'abitato di Moimacco, estesa km. 6+343;

19) di Campeglio: dall'innesto della strada « di Ziracco » (di cui al numero precedente) presso Ziracco, per Casali Presa, all'innesto strada statale n. 356 « di Cividale » presso Campeglio, estesa km. 2+470;

20) di Salt: dall'innesto strada provinciale « di Faedis » a Salt di Provoletto, all'innesto strada statale n. 54 « del Friuli » presso il ponte sul torrente Torre, estesa km. 4+192;

21) di Fraelacco, dall'innesto strada statale n. 13 « Pontebbana » a Tricesimo, per Fraelacco-Loneriacco-Molinis-all'innesto strada statale n. 356 « di Cividale » presso il ponte sul torrente Torre, estesa km. 5+055;

22) del Bosso *bis*: dall'innesto strada provinciale del Bosso in località Belvedere di Urbignacco, per Arrio, all'innesto strada provinciale « Juliense » a Santo Stefano di Buia, estesa km. 1+840;

23) dei Bongustai: da Udine (bivio « La Vedova » a Paderno) per Feletto Umberto-Branco-Tavagnacco-Leonacco, all'innesto strada statale n. 13 « Pontebbana » a Tricesimo, estesa km. 9+260;

24) di Flaibano *bis*: dall'innesto strada provinciale « del Varmo » a Flaibano fino all'innesto strada statale n. 463 « del Tagliamento » a Santo Odorico, estesa chilometri 4+050;

25) di Rivis: dall'innesto strada provinciale « del Varmo » a Gradisca fino all'innesto strada statale n. 463 « del Tagliamento » a Rivis, estesa km. 2+125;

26) del Passo di Pramollo: dall'innesto strada statale n. 13 « Pontebbana » a Pontebba, fino al passo di Pramollo (confine di Stato con l'Austria), estesa chilometri 13+500;

27) di Alzeri: dall'innesto strada statale n. 52 *bis* « Carnica » presso Arta, per piano d'Arta, fino all'innesto strada statale n. 52 *bis* « Carnica » presso Acquaviva, estesa km. 4+500;

28) della Val Aupa: da Moggio Udinese, per Grauzaria-Sella-Cereschiattis, fino all'innesto strada « del Passo Pramollo » (vedi n. 26) presso Pontebba, estesa km. 24+137;

29) di Terzo di Tolmezzo: dall'innesto strada statale n. 52 « Carnica » a Caneva di Tolmezzo, per Terzo-Zuglio, all'innesto strada provinciale « di Zuglio » presso il municipio di Zuglio, estesa km. 7+000;

30) della Molinara: dall'innesto strada provinciale « del Corno » nell'abitato di Rive d'Arcano fino all'innesto strada provinciale « Sandanielese » fra Rodeano Basso e Fagagna, estesa km. 2+200;

31) di San Martino: dall'innesto strada provinciale « del Corno » nell'abitato di Rive d'Arcano all'innesto strada provinciale « Sandanielese » in località Rivotta, estesa km. 1+550;

32) di Arcano: dall'innesto strada provinciale « del Medio Friuli » a nord dell'abitato di Fagagna, presso Castello di Arcano, a San Daniele del Friuli (bivio con via Isonzo), estesa km. 6+780;

33) di Billerio: dall'innesto strada provinciale « Glemonense » a Magnano in Riviera, per Billerio, fino allo innesto strada statale n. 356 « di Cividale » al confine con il comune di Tarcento (borgo Urana), estesa chilometri 3+300;

34) di Vendoglio: dall'innesto strada statale n. 13 « Pontebbana » a Collalto di Tarcento, per Raspano, Treppo-Grande, Vendoglio, all'innesto strada provinciale « dei Castelli » a Colloredo di Montealbano, estesa chilometri 6+500;

35) di Saciletto: dall'innesto strada provinciale « di Ponte Versa » a Perteole, per Saciletto, all'innesto strada statale n. 351 « di Cervignano », verso Cervignano del Friuli, estesa km. 2+700;

36) di Aiello: dall'innesto strada provinciale « di Cavenzano » ad Aiello del Friuli, fino all'innesto strada provinciale « di ponte Versa » a Campolongo al Torre, estesa km. 3+0,50;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le trentasei strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di chilometri 205+542 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1971

p. *Il Ministro*: ZANNIER

(6420)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della I.A.B. Industrie alimentari S.p.a. di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la I.A.B. Industrie alimentari S.p.a. di Bologna, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della I.A.B. Industrie alimentari S.p.a. di Bologna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6417)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fornace Keramos - laterizi, di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Fornace Keramos - laterizi, di Agrigento, ha in corso operazioni di ristrutturazione

e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Fornace Keramos - laterizi, di Agrigento.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6416)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano - stabilimento di Torre.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano stabilimento di Torre (Pordenone) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano - stabilimento di Torre (Pordenone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6413)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cartiere Bilotti S.n.c., di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Cartiere Bilotti S.n.c., di Cosenza, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Cartiere Bilotti S.n.c., di Cosenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6418)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Masoni precompressi di Masoni Orfeo di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Masoni precompressi di Masoni Orfeo di Modena ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Masoni precompressi di Masoni Orfeo di Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6415)

ORDINANZA MINISTERIALE 7 giugno 1971.

Provenienze dall'Uganda.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale viene dichiarato infetto da colera l'Uganda;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dall'Uganda sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(6574)

ORDINANZA MINISTERIALE 21 giugno 1971.

Provenienze dalla Mauritania.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale viene dichiarata infetta da colera la Mauritania;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Mauritania sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(6573)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1971, il comune di Matera viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6518)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di tecnica bancaria e professionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma, è vacante la seconda cattedra di tecnica bancaria e professionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6622)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1971, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 70, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Alfano Giuseppe avverso una decisione della commissione dei ricorsi presso il provveditorato agli studi di Salerno.

(6278)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1971, registro n. 38, foglio n. 194, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 12 marzo 1969 dalla signora Merolla Concetta ved. Marra, avverso la graduatoria del concorso ad un posto di bidella non di ruolo presso la scuola media « Giotto » di Napoli.

(6271)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1971, registro n. 38, foglio n. 190, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 20 maggio 1969 dal sig. Agostino Mazzocchi, avverso il decreto n. 1644 del 14 febbraio 1969 con il quale il provveditore agli studi di Forlì lo ha collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dall'11 marzo 1963, ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(6272)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1971, registro n. 38, foglio n. 192, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 21 maggio 1969 dal sig. Aveta Giulio, avverso la decisione n. 91901 in data 20 marzo 1969 con la quale il provveditore agli studi di Napoli ha respinto il gravame gerarchico proposto dallo stesso contro la graduatoria del concorso ad un posto di vice-segretario non di ruolo presso la scuola media « Macedonio Melloni » di Portici.

(6273)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1971, registro n. 38, foglio n. 191, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 26 ottobre 1966 dal sig. Renato Gravina, avverso il provvedimento ministeriale n. 3500/10 del 20 settembre 1966 con il quale, in applicazione dell'art. 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è stato inquadrato nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva delle scuole medie, anzichè nei ruoli della carriera di concetto.

(6274)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1971, registro n. 38, foglio n. 193, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 27 agosto 1966 dal sig. Luigi D'Alba, per l'annullamento del provvedimento n. 14989 del 15 marzo 1966 con il quale il provveditore agli studi di Lecce ha in parte accolto ed in parte respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso, contro l'esito del concorso per l'assunzione di un bidello non di ruolo presso la scuola media di Otranto.

(6275)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Bruno Giau, nato a Torino il 6 ottobre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze agrarie conseguito presso l'Università di Torino il 5 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6214)

La dott.ssa Elsa Taccola, nata a Bologna il 31 dicembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 16 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6215)

La dott.ssa Maria Luisa Monaldi, nata a Roma il 13 luglio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 26 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6216)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Lucio Palma, nato a Roma il 26 aprile 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 20 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(6294)

Il dott. Francesco Caruso, nato a Camporeale (Palermo) il 14 luglio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Palermo in data 21 giugno 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(6295)

La dott.ssa Catia Marchi, nata a Lucca il 14 aprile 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Firenze in data 22 settembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(6380)

La dott.ssa Rosanna Coccia, nata a Castellammare di Stabia (Napoli) il 31 agosto 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Napoli in data 29 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6381)

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975

Si rende noto che il giorno 20 agosto 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quinta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle sessantotto serie (dalla 37ª/1975 alla 104ª/1975) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975, emessi in base alle leggi 23 aprile 1966, n. 218 e 6 agosto 1966, n. 626 ed al decreto ministeriale 5 settembre 1966.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di agosto, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(6445)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 9 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,63	622,63	622,63	622,63	622,40	622 —	622,65	622,63	622,63	622,50
Dollaro canadese	608,60	608,60	608,50	608,60	608,50	617,25	608,65	608,60	608,60	608,50
Franco svizzero .	151,66	151,66	151,63	151,66	151,50	152,05	151,665	151,66	151,66	151,60
Corona danese .	83,035	83,035	83,04	83,035	83 —	82,90	83,04	83,035	83,03	83,03
Corona norvegese .	87,65	87,65	87,65	87,65	87,50	87,55	87,645	87,65	87,65	87,60
Corona svedese .	120,55	120,55	120,53	120,55	120,50	120,40	120,535	120,55	120,55	120,55
Fiorino olandese	174,59	174,59	174,61	174,59	174,50	175,08	174,61	174,59	174,59	174,56
Franco belga .	12,53	12,53	12,527	12,53	12,525	12,54	12,53	12,53	12,53	12,52
Franco francese	112,945	112,945	112,96	112,945	112,80	112,78	112,95	112,945	112,94	112,90
Lira sterlina .	1505,95	1505,95	1506 —	1505,95	1505,50	1504,45	1505,93	1505,95	1505,95	1505,75
Marco germanico .	177,895	177,8955	177,90	177,895	177,80	176,20	177,905	177,895	177,89	177,85
Scellino austriaco .	24,9555	24,955	24,955	24,9555	24,95	24,90	24,957	24,9555	24,95	24,95
Escudo portoghese	21,855	21,855	21,8625	21,855	21,90	21,85	21,85	21,855	21,85	21,85
Peseta spagnola .	8,9505	8,9505	8,95	8,9505	8,95	8,94	8,9515	8,9505	8,95	8,95

Media dei titoli del 9 luglio 1971

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	90,875
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,25
» 3,50 % (Ricostruzione) .	82,60
» 5 % (Ricostruzione) .	91,275
» 5 % (Riforma fondiaria) . . .	91,35
» 5 % (Città di Trieste) .	91,325
» 5 % (Beni esteri)	89,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,625
» 5,50 % » » 1968-83	89,925
» 5,50 % » » 1969-84	89,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,075
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94,30
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,60
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,05
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	96,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1971

Valuta	
Dollaro USA .	622,64
Dollaro canadese	608,625
Franco svizzero	151,662
Corona danese . . .	83,037
Corona norvegese	87,647
Corona svedese	120,542
Fiorino olandese	174,60
Franco belga	12,53
Franco francese	112,947
Lira sterlina	1505,94
Marco germanico	177,90
Scellino austriaco	24,956
Escudo portoghese	21,852
Peseta spagnola	8,951

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario (centrale e succursale) di Trapani

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario (centrale e succursale) di Trapani, compreso quello attualmente occupato dal dott. Albanese Bartolomeo, nato a Geraci Siculo il 27 novembre 1905, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario (centrale e succursale) di Trapani.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Palermo.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno:

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18 Grazia e giustizia, foglio n. 113

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Palermo.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario (centrale e succursale) di Trapani, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 13 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5955)

Concorso per titoli a cinque posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario «Regina Coeli» di Roma

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario «Regina Coeli» di Roma, compresi quelli attualmente occupati dai sanitari dottor Scandurra Salvatore, nato a Giarre il 2 luglio 1897 e dott. Lorè Oronzo, nato a Pulsano il 12 maggio 1905 i quali, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) sono trattenuti in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinque posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario «Regina Coeli» di Roma.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e lé cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18 Grazia e giustizia, foglio n. 129

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . provincia di . in via . . cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a cinque posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario « Regina Coeli » di Roma, indetto con decreto ministeriale 3 maggio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 13 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne ne ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. *I mutilati ed invalidi di guerra* ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse *sia intervenuta amnistia, indulto* o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5956)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Reggio Calabria

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Reggio Calabria attualmente occupato dal dott. Da Empoli Giovanni nato a Reggio Calabria *il 13 giugno 1899, il quale, avendo superato il limite* di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57 fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Reggio Calabria.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui *alla legge 4 marzo* 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari *cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare,* e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica *cessati dal servizio a domanda o di* autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite *massimo di età nei confronti del personale militare di* cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 122

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . in via . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Reggio Calabria, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 13 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

(7) Firma . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5957)

Concorso, per titoli, a settecento posti nella qualifica iniziale di commesso

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2271, con cui è stato approvato il testo organico dell'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 693, relativo alla composizione della commissione giudicatrice del concorso per usciere giudiziario in prova;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, per il riassetto delle carriere;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, sulla revisione del ruolo organico del personale di dattilografia e del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a settecento posti nella qualifica iniziale di commesso del ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

A) Per essere ammesso al concorso, è necessario che lo aspirante sia in servizio di ruolo presso le altre amministrazioni dello Stato, nella carriera del personale ausiliario addetto agli uffici.

B) Abbia compiuto gli studi di istruzione elementare (licenza di quinta elementare).

C) Sia di moralità e condotta incensurabili.

D) Abbia l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.
Limite di età

Si prescinde dal limite di età, trattandosi di concorso al quale è ammesso soltanto il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, appartenente alla carriera del personale ausiliario, con la qualifica di addetto agli uffici.

Art. 4.
Termine per la presentazione della domanda e dei titoli

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, dovrà essere inviata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 3°, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) indicazione del luogo di residenza;
4) l'amministrazione dello Stato alla quale appartiene, e l'ufficio presso il quale presta servizio;
5) qualifica rivestita nel ruolo del personale della carriera ausiliaria;

6) titolo di studio: licenza elementare con l'esatta indicazione della data e della scuola in cui è stata conseguita;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero la inesistenza di precedenti o pendenze penali.

La firma, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale presta servizio, oppure da un notaio o dal segretario comunale.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto dall'art. 4 del presente decreto.

Alla predetta domanda dovranno essere allegati, in bollo, i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di cui al successivo art. 6.

Non saranno presi in considerazione i documenti che saranno spediti oltre il termine di scadenza fissato per l'invio della domanda.

Art. 5.

Inammissibilità Decadenza

A) Non saranno ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto ovvero non in regola con il bollo, ovvero senza la richiesta autenticazione della firma;

2) gli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto.

B) Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che spediranno oltre il termine indicato ovvero non in regola con il bollo i documenti di rito di cui al successivo art. 10;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dallo esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Titoli

Sono valutabili i seguenti titoli:

a) titolo di studio superiore alla licenza elementare;

b) qualifiche annuali negli anni 1968, 1969, 1970;

c) idoneità conseguita in altro concorso indetto dal Ministero di grazia e giustizia;

d) vincitore di concorso indetto da altra pubblica amministrazione;

e) attestato di «lodevole servizio» prestato quale addetto al servizio di «addetto agli uffici» presso la pubblica amministrazione di provenienza.

Detti titoli, redatti a norma delle leggi sul bollo, dovranno essere spediti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Termine per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, che danno diritto, nella formazione della graduatoria, a precedenza oppure a preferenza.

I candidati risultati idonei, che possono far valere titoli per le precedenze o per le preferenze, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso di detti titoli entro e non oltre trenta giorni dall'invito da parte dell'Amministrazione della giustizia.

Art. 8.

Valutazione dei titoli di cui all'art. 6 del presente decreto

La commissione esaminatrice, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli di cui all'art. 6 del presente decreto, con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile a ciascun candidato.

Art. 9.

Vincitori del concorso

Saranno dichiarati vincitori del concorso, entro il limite dei posti messi a concorso, i primi classificati nella graduatoria di merito, salve le quote riservate in favore delle categorie di cui alle vigenti disposizioni.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 10.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno inviare al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali Ufficio 3°, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) titolo di studio originale di compimento degli studi di istruzione elementare (licenza di quinta elementare) o copia notarile oppure copia fotostatica autenticata. Nel caso che il titolo di studio originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato rilasciato dalla scuola con la dicitura «sostitutivo a tutti gli effetti del titolo di studio originale». In caso di smarrimento o distruzione del titolo di studio originale, deve essere presentato un duplicato;

b) certificato medico (in carta da bollo), rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per servizio, i mutilati ed invalidi civili e gli invalidi del lavoro, debbono produrre il certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o della mutilazione, non è di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni attribuite al personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia, con la qualifica di «addetto agli uffici».

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

c) copia integrale dello stato di servizio (in bollo) se non è stata già prodotta.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera d'invito.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 18 giugno 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1971
Registro n. 20, foglio n. 112

Schema di domanda da compilare su carta da bollo da L. 500 e da spedire a mezzo raccomandata al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali Ufficio 3°.

Il sottoscritto nato a
il residente a via
n. cap ., in servizio di ruolo presso il Ministero
ufficio con la qualifica
in possesso del titolo di studio di licenza elementare, conseguito nell'anno scolastico presso la scuola chiede di essere ammesso al concorso per titoli a settecento posti nella qualifica iniziale di commesso nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia.

Allega i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di cui all'art. 6 del bando.

Data

Firma con il visto del capo dell'ufficio

(6537)

Concorso, per titoli, a quattrocento posti nella qualifica iniziale del personale addetto al servizio degli automezzi

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2271, con cui è stato approvato il testo organico dell'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, relativo alla composizione della commissione giudicatrice del concorso per usciere giudiziario in prova;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, per il riassetto delle carriere;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, sulla revisione del ruolo organico del personale di dattilografia e del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattrocento posti nella qualifica iniziale del personale addetto al servizio degli automezzi del ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

A) Per essere ammesso al concorso, è necessario che lo aspirante sia in servizio di ruolo presso le altre amministrazioni dello Stato, nella carriera ausiliaria del personale addetto al servizio degli automezzi.

B) Abbia compiuto gli studi di istruzione elementare (licenza di quinta elementare).

C) Sia di moralità e condotta incensurabili.

D) Abbia l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Limite di età

Si prescinde dal limite di età, trattandosi di concorso al quale è ammesso soltanto il personale in servizio di ruolo presso le altre amministrazioni dello Stato nella carriera ausiliaria del personale addetto al servizio degli automezzi.

Art. 4.

Termine per la presentazione della domanda e dei titoli

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, dovrà essere inviata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 3°, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

1) cognome e nome;

2) data e luogo di nascita;

3) indicazione del luogo di residenza;

4) l'amministrazione dello Stato alla quale appartiene e l'ufficio presso il quale presta servizio;

5) qualifica rivestita nel ruolo del personale della carriera ausiliaria;

6) titolo di studio: licenza elementare con l'esatta indicazione della data e della scuola in cui è stata conseguita;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero la inesistenza di precedenti o pendenze penali.

La firma, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale presta servizio, oppure da un notaio o dal segretario comunale.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto dall'art. 4 del presente decreto.

Alla predetta domanda dovranno essere allegati, in bollo, i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di cui al successivo art. 6.

Non saranno presi in considerazione i documenti che saranno spediti oltre il termine di scadenza fissato per l'invio della domanda.

Art. 5.

Inammissibilità - Decadenza

A) Non saranno ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto ovvero non in regola con il bollo, ovvero senza la richiesta autenticazione della firma;

2) gli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto.

B) Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che spediranno oltre il termine indicato ovvero non in regola con il bollo i documenti di rito di cui al successivo art. 10;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dallo esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6.

T i t o l i

Sono valutabili i seguenti titoli:

a) titolo di studio superiore alla licenza elementare;

b) qualifiche annuali negli anni 1968, 1969, 1970;

c) idoneità conseguita in altro concorso indetto dal Ministero di grazia e giustizia;

d) vincitore di concorso indetto da altra pubblica amministrazione;

e) patente di guida della categoria *E*;

f) attestato di « lodevole servizio » prestato quale « addetto al servizio degli automezzi » presso la pubblica amministrazione di provenienza.

Detti titoli, redatti a norma delle leggi sul bollo, dovranno essere spediti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Termine per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 *gennaio* 1957, *n.* 3, *e successive modificazioni, che danno diritto, nella formazione della graduatoria, a precedenza oppure a preferenza.*

I candidati risultati idonei, che possono far valere titoli per le precedenze o per le preferenze, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso di detti titoli entro e non oltre trenta giorni dall'invito da parte dell'Amministrazione della giustizia.

Art. 8.

Valutazione dei titoli di cui all'art. 6 *del presente decreto*

La commissione esaminatrice, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli di cui all'art. 6 del presente decreto, con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile a ciascun candidato.

Art. 9.

Vincitori del concorso

Saranno dichiarati vincitori del concorso, entro il limite dei posti messi a concorso, i primi classificati nella graduatoria di merito, salve le quote riservate in favore delle categorie di cui alle vigenti disposizioni.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 10.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno inviare al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali Ufficio 3°, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) titolo di studio originale di compimento degli studi di istruzione elementare (licenza di quinta elementare) o copia notarile oppure copia fotostatica autenticata. Nel caso che il titolo di studio originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato rilasciato dalla scuola con la dicitura «sostitutivo a tutti gli effetti del titolo di studio originale». In caso di smarrimento o distruzione del titolo di studio originale, deve essere presentato un duplicato;

b) certificato medico (in carta da bollo), rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per servizio, i mutilati ed invalidi civili e gli invalidi del lavoro, debbono produrre il certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o della mutilazione, non è di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni attribuite al personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia, con la qualifica di «addetto al servizio degli automezzi».

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

c) copia integrale dello stato di servizio (in bollo) se non è stata già prodotta.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera d'invito.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 18 giugno 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1971
Registro n. 20, foglio n. 113

Schema di domanda da compilare su carta da bollo da L. 500 e da spedire a mezzo raccomandata al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali Ufficio 3°.

Il sottoscritto nato a il residente a via n. cap ., in servizio di ruolo presso il Ministero ufficio . . con la qualifica in possesso del titolo di studio di licenza elementare, conseguito nell'anno scolastico presso la scuola chiede di essere ammesso al concorso per titoli a quattrocento posti nella qualifica iniziale di addetto al servizio degli automezzi nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia.

Allega i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di cui all'art. 6 del bando.

Data

Firma con il visto del capo dell'ufficio

. . . . . .

(6538)

Concorso, per titoli, a novantacinque posti di agente tecnico nella qualifica iniziale del personale ausiliario tecnico.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2271, con cui è stato approvato il testo organico dell'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, relativo alla composizione della commissione giudicatrice del concorso per usciere giudiziario in prova;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, per il riassetto delle carriere;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, sulla revisione del ruolo organico del personale di dattilografia e del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a novantacinque posti di agente tecnico nella qualifica iniziale del personale ausiliario tecnico del ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

A) Per essere ammesso al concorso, è necessario che lo aspirante sia in servizio di ruolo presso le altre amministrazioni dello Stato, nella carriera del personale ausiliario tecnico.

B) Abbia compiuto gli studi di istruzione elementare (licenza di quinta elementare).

C) Sia di moralità e condotta incensurabili.

D) Abbia l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Limite di età

Si prescinde dal limite di età, trattandosi di concorso al quale è ammesso soltanto il personale in servizio di ruolo presso le altre amministrazioni dello Stato nella carriera del personale ausiliario tecnico.

Art. 4.

Termine per la presentazione della domanda e dei titoli

La domanda di ammissione al concorso di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, dovrà essere inviata al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali Ufficio 3°, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) indicazione del luogo di residenza;
4) l'amministrazione dello Stato alla quale appartiene e l'ufficio presso il quale presta servizio;
5) qualifica rivestita nel ruolo del personale della carriera ausiliaria;

6) titolo di studio: licenza elementare con l'esatta indicazione della data e della scuola in cui è stata conseguita;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero la inesistenza di precedenti o pendenze penali.

La firma, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale presta servizio, oppure da un notaio o dal segretario comunale.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto dall'art. 4 del presente decreto.

Alla predetta domanda dovranno essere allegati, in bollo, i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di cui al successivo art. 6.

Non saranno presi in considerazione i documenti che saranno spediti oltre il termine di scadenza fissato per l'invio della domanda.

Art. 5.

Inammissibilità - Decadenza

A) Non saranno ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto ovvero non in regola con il bollo, ovvero senza la richiesta autenticazione della firma;

2) gli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto.

B) Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che spediranno oltre il termine indicato ovvero non in regola con il bollo i documenti di rito di cui al successivo art. 10;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dallo esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Titoli

Sono valutabili i seguenti titoli:

a) titolo di studio superiore alla licenza elementare;

b) qualifiche annuali negli anni 1968, 1969, 1970;

c) idoneità conseguita in altro concorso indetto dal Ministero di grazia e giustizia;

d) vincitore di concorso indetto da altra pubblica amministrazione;

e) attestato di «lodevole servizio» prestato quale «ausiliario tecnico» presso la pubblica amministrazione di provenienza;

f) licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche, dalle cessate scuole professionali, diplomi rilasciati dagli istituti professionali di tipo industriale o artigianale.

Detti titoli, redatti a norma delle leggi sul bollo, dovranno essere spediti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Termine per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, che danno diritto, nella formazione della graduatoria, a precedenza oppure a preferenza.

I candidati risultati idonei, che possono far valere titoli per le precedenze o per le preferenze, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso di detti titoli entro e non oltre trenta giorni dall'invito da parte dell'Amministrazione della giustizia.

Art. 8.

Valutazione dei titoli di cui all'art 6 del presente decreto

La commissione esaminatrice, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli di cui all'art. 6 del presente decreto, con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessive attribuibile a ciascun candidato.

Art. 9.

Vincitori del concorso

Saranno dichiarati vincitori del concorso, entro il limite dei posti messi a concorso, i primi classificati nella graduatoria di merito, salve le quote riservate in favore delle categorie di cui alle vigenti disposizioni.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 10.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno inviare al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 3°, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) titolo di studio originale di compimento degli studi di istruzione elementare (licenza di quinta elementare) o copia notarile oppure copia fotostatica autenticata. Nel caso che il titolo di studio originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo un certificato rilasciato dalla scuola con la dicitura «sostitutivo a tutti gli effetti del titolo di studio originale». In coso di smarrimento o distruzione del titolo di studio originale deve essere presentato un duplicato;

b) certificato medico (in carta da bollo) rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per servizio, i mutilati ed invalidi civili e gli invalidi del lavoro, debbono produrre il certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o della mutilazione, non è di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni attribuite al personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia, con la qualifica di «ausiliario tecnico»».

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

c) copia integrale dello stato di servizio (in bollo) se non è stata già prodotta.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera d'invito.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 18 giugno 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1971
Registro n. 20, foglio n. 14

Schema di domanda da compilare su carta da bollo da L. 500 e da spedire a mezzo raccomandata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 3°.

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . il . . . . . residente a . . . . . via . . . . . n. . . cap . . . ., in servizio di ruolo presso il Ministero . . . . . ufficio . . . . . con la qualifica . . . . . in possesso del titolo di studio di licenza elementare, conseguito nell'anno scolastico . . . presso la scuola . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a novantacinque posti di agente tecnico nella qualifica iniziale del personale ausiliario tecnico nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia.

Allega i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di cui all'art. 6 del bando.

Data . . . . . .

Firma con il visto del capo dell'ufficio

. . . .

(6539)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1970, registro n. 10 Sanità, foglio n. 212, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto, ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Schinaia avv. Mario Egidio, consigliere di Stato, presidente;

Cavallini prof. Doriano, ordinario di chimica biologica nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Roma;

Tria prof. Eusebio, ordinario di fisiologia generale nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Roma;

Tentori prof. Leonardo, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità;

Angelico prof. Raffaele, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Mondovì prof. Bruno, straordinario di biochimica applicata nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Roma;

Cerquiglini prof. Sergio, ordinario di fisiologia umana nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;

Vivaldi prof. Girolamo, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Roberto Errante, consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 250.000 graverà sul cap. 1322 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1971, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1971
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 113

(6132)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2295 del 13 aprile 1970, con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Latina al 1° aprile 1970;

Visto il successivo proprio decreto n. 1491 del 12 marzo 1971, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i processi verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, numero 854, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Mattucci Elda punti 66,936
2. Napoleoni Luigia » 61,325
3. De Angelis Maria Pia . . . . . » 50,975

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Latina, addì 18 giugno 1971

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4376 di pari data con il quale è approvata la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 1° aprile 1970;

Viste le domande delle singole concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenze;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate al concorso di cui in premessa sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica indicata a fianco di ciascun nominativo:

1) Mattucci Elda: Priverno;
2) Napoleoni Luigia: Roccagorga;
3) De Angelis Maria Pia: Bassiano.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Latina, addì 18 giugno 1971

Il medico provinciale: REALMUTO

(6225)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.